



Bruxelles, 20 gennaio 2021
(OR. en)

5237/21
ADD 1

LIMITE

PECHE 10
UK 11
N 7

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	11418/20 INIT + ADD 1
Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Regno di Norvegia per un accordo di pesca - Adozione

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene che, vista l'urgenza di avviare i negoziati per il 2021 e di rispettare gli obblighi imposti dall'UNCLOS, la presente autorizzazione non dovrebbe impedirle di avviare negoziati sulla base del mandato trilaterale al momento che riterrà opportuno alla luce dello stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito sul partenariato economico globale e sulle future relazioni con tale paese in materia di pesca.

La Commissione ritiene che l'introduzione dell'obbligo di consultazione e di comunicazione comporti un pesante onere procedurale che pregiudica i suoi poteri negoziali e rischia di incidere negativamente sull'esito dei negoziati. Tali obblighi non rientrano nella prassi procedurale in uso nell'ambito delle direttive di negoziato per altri accordi di pesca con paesi terzi nell'Atlantico nord-orientale.

In considerazione dell'aggiunta dell'articolo 43 TFUE all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE quale base giuridica, la Commissione ritiene giuridicamente errato che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.

La decisione che autorizza l'avvio di negoziati ha come unica base l'esistenza delle attribuzioni conferite dell'Unione e non già la determinazione di una competenza specifica. Ha l'effetto limitato di autorizzare la Commissione o l'Alto rappresentante, a seconda dei casi, a esercitare le proprie prerogative di avviare negoziati sancite dai trattati dell'UE. L'ambito di applicazione dei negoziati è pertanto determinato dall'ambito delle attribuzioni dell'Unione. Inoltre la libertà del prospettato partner di trattato dell'Unione di determinare l'ambito di applicazione dei negoziati non può essere limitata dalla decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati. Di conseguenza la base giuridica precisa dell'accordo futuro può essere determinata soltanto dopo che sia noto il contenuto dell'accordo.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.
